



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE

*Comuni Associati:* Cerignola, Stornarella, Orta Nova, Zappaneta, Canosa di Puglia

<http://cucdeltavoliere.traspare.com> - pec: cucdeltavoliere@pec.it

Sede di riferimento: Comune di CERIGNOLA – Piazza della Repubblica - 71042 – CERIGNOLA (FG)

Tel. 0885 410266 – 410287



**Città di Canosa di Puglia**  
(Provincia di Barletta-Andria-Trani)

*Settore V - Polizia Municipale*

Sede: Via Rossi n. 70 - Tel. 0883 661014 / Fax 0883 617527

E-mail: [poliziamunicipale@pec.comune.canosa.bt](mailto:poliziamunicipale@pec.comune.canosa.bt).

PROT. 41548 del 18 nov 2019

Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera sss), 30, 60 e 164 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della concessione, ai sensi degli articoli da 164 a 173 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, dei servizi di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche da riscuotere mediante parcometri e controllo con ausiliari della sosta nel centro abitato di Canosa di Puglia; - CIG 80230828B5

### RICHIESTA CHIARIMENTI:

**QUESITO 1): CLAUSOLA SOCIALE** In considerazione della clausola sociale, tenuto conto che sono stati puntualmente indicati inquadramento e scatti di anzianità, si chiede se debba essere garantito il livello retributivo degli attuali addetti indipendentemente dal ccnl applicato.

**RISPOSTA QUESITO 1):** Aderendo all'orientamento giurisprudenziale consolidato, si ritiene che la clausola sociale non possa imporre alle imprese concorrenti di mantenere invariati i livelli retributivi pregressi, i quali, comunque, **dovranno risultare adeguati e congrui** in sede di valutazione della congruità dell'offerta.

**QUESITO 2) ADEMPIMENTI IVA E INCASSO** Posto quando disposto agli artt. 11.1, 11.2, 11.3 e 11.5 del Capitolato

*11.1. Il compenso del Concessionario è determinato dalla differenza tra le somme incassate per il servizio reso, al netto dell'Iva, e il canone offerto in sede di gara in favore della Stazione Appaltante.*

*11.2. Il canone annuo di concessione, fissato a base di gara, è pari al 14%, al netto dell'Iva, sull'importo dei corrispettivi d'incasso derivanti dai sistemi di pagamento della sosta.*

*11.3. I proventi che la Stazione Appaltante ricava come corrispettivo dovuto a fronte degli introiti del concessionario costituiscono un canone di concessione per la sosta e, pertanto, non devono essere assoggettati a IVA, poiché l'attività attuata non rientra tra quelle di esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 4 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e della Risoluzione 36/E del 12.03.2004 dell'Agenzia dell'Entrate. Le prestazioni oggetto della Convenzione afferenti i corrispettivi da percepirti dal Concessionario sono soggette ad IVA.*

*11.5. Gli incassi devono essere dettagliati dal concessionario nelle loro singole voci e per ogni parcometro al termine di ogni trimestre. Il versamento delle somme riscosse dai parcometri è direttamente versato dall'Agente Contabile dell'Ente su uno specifico conto corrente intestato alla stessa Stazione Appaltante e aperto presso la Tesoreria Comunale ex art. 2 bis D.L. 193/2016. Il versamento delle somme avvenuto con strumenti di pagamento elettronici sono direttamente accreditati sul conto corrente di tesoreria intestato alla stessa Stazione Appaltante e aperto presso la Tesoreria Comunale ex art. 2 bis D.L. 193/2016.*

Si evidenzia che alla luce di tale previsione (somme incassate sul conto di tesoreria dell'Ente) l'Ente sarà “titolare della riscossione” e dovrà farsi carico della gestione contabile degli incassi quindi: gestione contabile dell'iva e gestione delle relazioni bancarie. Diversamente ove la gestione dell'IVA sui ticket di sosta fosse in capo al concessionario, lo stesso dovrà necessariamente anche essere il soggetto che effettua l'incasso perché, in caso contrario, il Concessionario si troverebbe a gestire adempimenti fiscali relativi ad entrate non incassate, pagando quindi l'IVA senza averla incassata.

Alla luce delle previsioni richiamte nei punti 11.1 e ss. del Capitolato, l'Ente sarà titolare esclusivamente della gestione del conto corrente e delle relazioni bancarie mentre la gestione dell'Iva sui ticket di sosta, si rappresenta che il titolare degli incassi, coincidente con lo scassettamento e di conseguenza con l'adempimento dei fini fiscali, rimangono in capo al concessionario.

**RISPOSTA QUESITO 2):** Alla luce delle previsioni richiamte nei punti 11.1 e ss. del Capitolato, l'Ente sarà titolare esclusivamente della gestione del conto corrente e delle relazioni bancarie mentre la gestione dell'Iva sui ticket di sosta, si rappresenta che il titolare degli incassi, coincidente con lo scassettamento e di conseguenza con l'adempimento dei fini fiscali, rimangono in capo al concessionario.

**QUESITO 3) OFFERTA ECONOMICA:** Posto quanto disposto dagli art. 10.6 Parte I e art. 4.5 Parte II: “*10.6. Nell'archivio informatico (busta telematica di gara) denominata “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica sottoscritta digitalmente e completa di marca da bollo assolto mediante versamento F23, seguendo le indicazioni operative allegate al presente Disciplinare ( all. DG. 5). L'offerta dovrà contenere un rialzo percentuale sul canone percentuale minimo posto a base d'asta, pari al 14% (quattordici %), IVA esclusa, da versare alla Stazione Appaltante - Comune di Canosa di Puglia, per ogni anno di durata della Concessione, utilizzando l'apposito modello allegato ( all. DG.3). L'offerta deve essere espressa in aumento rispetto alla sopra indicata base di gara. Il rialzo percentuale offerto si cumula con la percentuale a base d'asta. [N.B.: a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto; b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice]. 4.5. VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA: - Offerta a rialzo percentuale sul canone percentuale minimo posto a base d'asta, pari al 14% (quattordici%), al netto dell'Iva, da versare alla Stazione appaltante - Comune di Canosa di Puglia, per ogni anno di durata della Concessione. L'offerta deve essere espressa in aumento rispetto alla sopra indicata base di gara. Il rialzo percentuale offerto si cumula con la percentuale a base d'asta. Non sono ammesse, pena esclusione, né offerte in ribasso né pari alla base d'asta. Le percentuali offerte in sede di gara possono contenere solo due numeri decimali. - L'attribuzione*

*del punteggio massimo di punti 30 per l'Offerta economica è effettuata secondo la seguente formula:  $V(a)i = Co/Ca*C$  Dove: -  $V(a)i$  = coefficiente da attribuire all'offerta presa in esame -  $Co$  = percentuale offerta dal Concorrente preso in considerazione -  $Ca$  = percentuale più alta offerta (offerta più conveniente) -  $C$  = punteggio massimo".*

Si chiede se 1) il concorrente debba indicare la propria offerta in termini di "punti percentuale di rialzo" che andranno a sommarsi alla base d'asta (es: base d'asta 14% + 3,5 punti percentuale di rialzo – offerta finale concorrente = 17,50%), oppure come "rialzo percentuale" sulla base d'asta (es: qualora il concorrente volesse offrire il 17,50%, seguendo l'esempio precedente, dovrebbe indicare un rialzo del 25% sulla base d'asta di 14%);

**RISPOSTA QUESITO 3.1.:** Il concorrente deve indicare la propria offerta in termini di punti percentuali di rialzo che andranno a sommarsi alla base d'asta, così come indicato schema dell'Allegato "DG3 Modello busta c offerta economica". Nell'esempio riportato dall'operatore economico: "*base d'asta 14% + 3,5 punti percentuale di rialzo/ offerta finale concorrente = 17,50%*". **RISPOSTA QUESITO 3.2.:** Il valore che verrà utilizzato ai fini dell'applicazione della formula è il canone finale offerto (nell'esempio dell'operatore economico il 17,50%).

**QUESITO 4) CAUZIONE PROVVISORIA** In merito alla cauzione provvisoria richiesta, si chiede conferma che l'importo della stessa, salvo l'applicazione di eventuali riduzioni di legge, sia pari ad € 12.860,00 (corrispondente al 2% dell'importo a base di gara, quantificato in € 643.000 dalla lex specialis) e non pari ad € 10.716,66, come da art. 14 parte I del disciplinare di gara; In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

**RISPOSTA QUESITO 4):** Aderendo agli orientamenti espressi dall'ANAC con Delibera n. 504 del 27 aprile 2016, la quale evidenzia che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, si conferma che il valore della cauzione provvisoria è pari ad €.12.860,00, così come previsto dall'art. 35 D.Lgs. 50/2016 e dalla lex specialis. Pertanto, deve ritenersi erroneamente riportato il diverso importo pari ad €. 10.716,66 di cui all'art. 14 Parte I Disciplinare di gara. Il valore della cauzione provvisoria corretto è pari ad €.12.860,00;

Il R.U.P.  
Dott. Francesco CAPOGNA



